



Ordinanza n. 32 del 30/10/2020

IL SINDACO

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020 n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 pubblicato sulla G.U. n.222 del 7 settembre 2020“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020 che proroga al 15 ottobre 2020 i termini della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19;

VISTO il Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, così come modificato dal suddetto Decreto Legge 30 Luglio 2020 n.83, pubblicato sulla G.U. n.79 del 25 marzo 2020 recante “Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020 n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTI i provvedimenti adottati dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone all'interno del cimitero o intorno all'area cimiteriale anche se all'aperto;



COMUNE DI LODE'

PROVINCIA DI NUORO

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche e che a questo scopo appare fondamentale confermare l'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine sia al chiuso che all'aperto;

VISTO il DCPM del 24/10/2020;

CHE nelle giornate dal 31/10/2020 al 03/11/2020 è prevista una maggiore affluenza di pubblico presso il Cimitero Comunale per il "ricordo dei Defunti";

CHE risulta necessario implementare il sistema di contingentamento dell'accesso al sito;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Lodè;

ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 30/10/2020 e sino al 03/11/2020:

- a) nelle giornate dal 31/10/2020 al 02/11/2020 il Cimitero terrà gli orari 07:00 – 17:45 con orario continuato e l'accesso sarà regolamentato dal Personale del Comune;
- b) l'accesso avverrà esclusivamente dall'ingresso laterale (cancello zona Nuova) e le uscite dal cancello principale, al fine di evitare interferenze dei flussi dei visitatori in ingresso e in uscita;
- c) l'accesso ai visitatori e la fruizione degli spazi all'interno del cimitero saranno contingentati e regolati dal personale dell'Ente, secondo valutazioni e condotte improntate alle seguenti regole e principi:

- la capienza massima all'interno del cimitero è limitata a n. 40 persone;
- la durata massima della visita è fissata in 30 minuti;
- l'ingresso avverrà in gruppi max da 20 persone ogni 15 minuti, nei limiti della concentrazione massima stabilita è in facoltà del personale comunale addetto al controllo e vigilanza del varco di accesso/uscita di modulare gli accessi secondo il criterio "*tante persone escono tante ne entrano*". Qualora l'applicazione di tale criterio non sia sufficiente ad impedire forme di assembramenti esterni al sito, è fatto obbligo ai visitatori, in attesa per l'accesso, di attendere all'interno del proprio veicolo, usufruendo dell'ampia area di sosta fuori strada ivi esistente, e rispettare comunque e sempre la distanza interpersonale di almeno un metro;
- è vietato l'uso dei servizi igienici;
- l'accesso sarà consentito previa misurazione all'ingresso della temperatura corporea, che non potrà superare i 37,5° C;
- l'ingresso è consentito ai visitatori dotati di dispositivi di protezione quali mascherine (o comunque ogni dispositivo di protezione a copertura di naso e bocca), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 6 anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili;
- è fatto obbligo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, evitando nella maniera più assoluta abbracci e strette di mano;



COMUNE DI LODE'

PROVINCIA DI NUORO

- è vietata qualsiasi forma di assembramento;
 - la durata massima di visita all'interno delle cappelle sarà di massimo 10 minuti e dovrà avvenire una persona per volta, qualora non conviventi e con mascherina indossata;
- E' in facoltà del personale comunale di servizio al cimitero, intervenire per invitare gli eventuali soggetti poco attenti al rispetto delle regole e cautele prescritte.

DISPONE

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, comunica che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74.

Demanda alle Forze di Polizia Giudiziaria il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Lodè e ne è data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.lode.nu.it.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è notificata a: - Polizia Locale, SEDE;-Carabinieri Lodè (Comando Stazione);- Polizia di Stato, Siniscola;-Prefettura, Ufficio territoriale del Governo, Nuoro; -ATS Sardegna Nuoro, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

IL SINDACO F.to Dr.ssa Antonella Canu

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Geom. Farris Francesco

FS/CL